

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D.LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CERANO

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Finalità e forme di previdenza integrativa complementare
- Art. 4 Finanziamento
- Art. 5 Modalità procedimentali
- Art. 6 Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente
- Art. 7 Tutela della privacy e riservatezza dei dati
- Art. 8 Entrata in vigore e normativa transitoria

Art. 1 – Ambito di applicazione

L'art. 208, comma 4 lett. C, del D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi o servizi di Polizia Locale di cui all'art. 12 del predetto decreto legislativo. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative della previdenza integrativa complementare.

Art. 2 - Destinatari

Destinatari delle forme di previdenza integrativa complementare sono tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio di Polizia Municipale di Cerano, attualmente in organico e/o che verranno assunti in futuro a tempo indeterminato, in possesso delle qualifiche indicate dall'art. 5 della Legge 65/1986.

Per il personale neo assunto l'attivazione della previdenza integrativa avrà decorrenza dalla data di assunzione, previo superamento del periodo di prova.

Art. 3 – Finalità e forme di previdenza integrativa complementare

Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 del Nuovo Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 56 quater del CCNL 2016-2018.

Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale individuati nel precedente art. 2.

La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluente la categoria giuridica economica di appartenenza del dipendente beneficiario.

Art. 4 - Finanziamento

Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, effettivamente incassate, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 del Codice della Strada.

La quota da destinare ad ogni operatore di Polizia Locale non potrà essere inferiore a 520 Euro, al lordo delle spese di gestione del fondo.

Le spese eventuali per l'accesso al fondo Perseo-Sirio, per la cessazione e tutte le altre spese previste oggi ed in futuro dal gestore del fondo sono a carico del dipendente.

Art. 5 – Modalità procedimentali

Il Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale comunica al Responsabile del Servizio Segreteria, per le procedure di competenza, l'entità delle risorse riscosse nell'anno precedente relative alla quota stabilita dalla Giunta Comunale, da destinare alla previdenza integrativa del personale dell'Ufficio Polizia Locale.

Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa generale del personale del Comune, dovranno essere annualmente inserite e computate nella stessa, a cura del Settore Economico Finanziario

Successivamente, il Servizio Segreteria, con le modalità previste dal presente Regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente.

Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio, senza alcun onere per l'Ente.

Art. 6 - Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente

Termina l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Cerano, ovvero di mobilità interna in altri settori, o comunque di perdita delle qualifiche indicate dall'art. 5 della Legge 65/1986. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale.

L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal CCNL.

Art. 7 – Tutela della privacy e riservatezza dei dati

Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Cerano, nonché del gestore del fondo.

Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa in materia di privacy vigente.

Art. 8 – Entrata in vigore e norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e le norme contrattuali di riferimento vigenti.